



**URGENTE**

Ai Direttori Generali  
*e, per il loro tramite a tutte le articolazioni interne e ai Direttori delle Sanitaservice*

- **delle Aziende Sanitarie Locali**
- **delle Aziende Ospedaliero-Universitarie**
- **degli IRCCS pubblici**
- **degli IRCCS/E.E. privati**

Agli Ordini professionali

Alle Associazioni e rappresentanze di categoria:

- dei MMG/PLS
- delle Strutture Private Accreditate
- delle Farmacie aperte al pubblico
- degli Operatori del Servizio Sanitario Regionale (Oo.Ss.)

*e, per conoscenza*

Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Salute  
Al Direttore Generale AReSS Puglia  
Al Presidente del Consiglio regionale di Puglia  
Al Presidente della Giunta regionale di Puglia

**OGGETTO: Decreto Legge 31 ottobre 2022, n.162 – art. 7 “Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2” – Comunicazione.**

Con l’art. 7 della norma in oggetto richiamata (pubblicata in G.U. n.255 del 31.10.2022), sono state apportate modifiche ai termini, anticipati al 1° novembre 2022, previsti dagli artt. 4 (commi 1, 5, 6), 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Pertanto, a far data dal 02.11.2022 decadono conseguentemente gli effetti sospensivi connessi all’esercizio della professione sanitaria e/o dall’attività lavorativa e, per i lavoratori dipendenti, quelli relativi alla retribuzione e ogni altri compenso o emolumento comunque denominato, come previsti fino al 01.11.2022 dai richiamati artt. 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

La modifica al quadro normativo nazionale così operata non determina la conseguente modifica al quadro normativo regionale di riferimento in materia di prevenzione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività e quelle per la sicurezza nei luoghi di lavoro degli operatori sanitari, ai sensi e per gli effetti delle norme qui sotto richiamate:

1. Legge Regionale 19 giugno 2018, n. 27 recante «**Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari**»;
2. Regolamento Regionale 25 giugno 2020, n. 10 recante «**Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari. Legge regionale 19 giugno 2018, n. 27**»;
3. Legge Regionale 10 marzo 2021, n.2 recante «**Operatori sanitari e vaccinazione anti-Coronavirus-19. Applicazione della legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari) e disposizioni urgenti in materia di fabbisogno di prestazioni sanitarie**» che all’art. 1 estende l’applicazione delle



disposizioni della legge regionale n.27/2018 anche alla vaccinazione anti Coronavirus-19 al fine di *“prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività”* e *“purché la pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla legislazione statale, ovvero contenuta in disposizioni normative statali eccezionali e d'emergenza, oppure sia prevista da atti amministrativi nazionali, comunque denominati, diretti a favorire la massima copertura vaccinale della popolazione e per questo aventi efficacia integrativa del Piano nazionale di prevenzione vaccinale”*.

Si invitano, pertanto, le Direzioni Generali delle Aziende e degli Enti pubblici ed equiparati del SSR e le Direzioni sanitarie delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie private della Puglia a dare immediata attuazione a quanto previsto dall'art. 7 del decreto-legge n.162/2022 e a garantire contestualmente il rispetto delle disposizioni previste dalla legge regionale n.27/2018, dal Regolamento regionale n.10/2020 e dalla legge regionale n.2/2021.

È del tutto evidente che le misure di prevenzione previste dal quadro normativo regionale afferiscono alle sole categorie di operatori sanitari e alle fattispecie contemplate dall'art. 1 comma 1 e dall'art. 2 della L.R. n.27/2018, dall'art. 3 del Regolamento Regionale n.10/2020 e dall'art. 1 della L.R. n.2/2021.

A tal fine, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici assicurano l'applicazione del quadro normativo sopra richiamato e garantiscono la valutazione del rischio per tutti i professionisti e tutti gli operatori sanitari ai fini dell'idoneità alle attività per le quali è prevista la necessità di immunizzazione naturale o di quella indotta mediante il rispetto delle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente, del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, adottato con Decreto del Ministero della Salute n.1 del 02.01.2021, e delle raccomandazioni emanate con circolari del Ministero della Salute in materia di prevenzione vaccinale per i gli operatori sanitari a rischio per esposizione professionale.

Si chiarisce, infine, che quanto innanzi riportato riguarda anche tutti gli operatori dipendenti delle società *“in house”* Sanitaservice, in base ai diversi profili professionali e agli ambiti operativi, se e in quanto riconducibili alle disposizioni normative regionali e nazionali sopra richiamate.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si fa riserva di impartire ulteriori indicazioni in ragione dell'eventuale modifica al quadro dispositivo e delle raccomandazioni e piani nazionali.

Si invitano i destinatari della presente a darne ampia diffusione e immediata attuazione.

**Il Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro**

Nehludoff Albano

**Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta**

Mauro Nicastro

**Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere**

Onofrio Mongelli

**Il Direttore del Dipartimento**

Vito Montanaro

**L'Assessore**

Rocco Palese